

EMENDAMENTI 001-013

presentati da Commissione per il commercio internazionale

Relazione**Vital Moreira****A7-0209/2012**

Importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

Proposta di regolamento (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 5***Testo della Commissione*

(5). Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, *occorre delegare* alla Commissione il potere di adottare atti *a norma dell'articolo 290* del trattato *per l'adozione* degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. *In fase di elaborazione e di redazione* degli atti delegati la Commissione *deve garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e opportuna* dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(5). Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare atti *conformemente all'articolo 290* del trattato *riguardo all'adozione* degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. *Nella preparazione e nell'adozione degli atti delegati* la Commissione *dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata* trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. **La**

Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.

Motivazione

In linea con gli strumenti "Omnibus" I e II in materia di scambi commerciali, il relatore propone di sottolineare la necessità di associare debitamente il Parlamento europeo nella preparazione e attuazione degli atti delegati. Ciò faciliterà il controllo degli atti delegati e garantirà una gestione efficace della delega di potere, evitando obiezioni da parte del Parlamento europeo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2008/97

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. È inserito il seguente considerando:

"Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.

Motivazione

La proposta della Commissione non ha trattato i considerando dei regolamenti modificati. Il relatore ritiene necessario modificare i considerando degli atti di base per spiegare il ricorso agli atti delegati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2008/97

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. Il considerando (6) è sostituito dal seguente:

"Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo l'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente coinvolto, attingendo alle

migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Motivazione

La proposta della Commissione non ha trattato i considerando dei regolamenti modificati. Il relatore ritiene sia necessario modificare i considerando degli atti di base per spiegare il ricorso agli atti delegati e definire con precisione l'obiettivo, il contenuto e la portata della delega.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 7

Testo della Commissione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie al fine di attuare le norme per l'applicazione del regime speciale all'importazione di cui al presente regolamento. *Detti* atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] **del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.**

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie al fine di attuare le norme per l'applicazione del regime speciale all'importazione di cui al presente regolamento. *Tali* atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo **7 bis, paragrafo 2.**

*Motivazione*La proposta COM fa riferimento, per tutti e tre i regolamenti, alla procedura di comitato prevista per il futuro regolamento allineato recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il relatore propone di eliminare tali riferimenti e di inserire una disposizione sulla procedura di comitato in ciascuno dei regolamenti modificati. In tal modo si può assicurare l'applicazione modificata della procedura scritta introdotta dagli strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali. Inoltre, la modifica assicura che la commissione INTA sarà coinvolta nell'esercizio del diritto di controllo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del [regolamento unico OCM allineato]*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

*** GU L ... del ..., pag. ..**

**** GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."**

Motivazione

Il presidente di ciascun comitato consultivo o di esame può ottenere nei casi più semplici, in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, il ricorso alla cosiddetta procedura scritta. Il regolamento prevede che, salvo disposizione contraria, la procedura scritta non può essere seguita in caso di contestazione da parte di uno Stato membro. In linea con gli strumenti "Omnibus" I e II in materia di scambi commerciali, il relatore propone di concludere la procedura scritta senza esito solo se richiesto da una maggioranza qualificata di Stati membri. È importante incoraggiare il ricorso alla procedura scritta, che è considerevolmente meno costosa e più efficace.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per **una durata indeterminata** a decorrere dal **[data di entrata in vigore del presente regolamento recante modifica]**.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per **un periodo di cinque anni** a decorrere dal ...*. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

* **GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Motivazione

Il relatore ritiene opportuno limitare nel tempo il conferimento di poteri alla Commissione. Tale limitazione comporta un maggior controllo parlamentare, obbligando la Commissione a elaborare una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo fissato. D'altro canto, la proroga tacita della delega per un periodo di identica durata evita di imporre oneri eccessivi ai legislatori e facilita l'attuazione della politica comune in materia di scambi commerciali. Ciò rispecchia i cambiamenti introdotti dai due strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 8 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di **quattro** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Vista la dinamica dei lavori, delle procedure interne e delle scadenze propri del Parlamento, è importante assicurare che il legislatore disponga di un lasso di tempo sufficiente per esaminare un atto delegato. Ciò rispecchia i cambiamenti introdotti dai due strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 779/98
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. È inserito il seguente considerando:
"Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.

**** G U L 55 del 28.2.2011, pag. 13."***

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 779/98

Articolo 1

Testo della Commissione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono originari della Turchia e sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. *Detti* atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono originari della Turchia e sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. *Tali* atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 779/98

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del [regolamento unico OCM allineato]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011**.*

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

** G U L ... del ..., pag. ..*

*** G U L 55 del 28.2.2011, pag. 13."*

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1506/98
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. È inserito il seguente considerando:

"Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.*

** G U L 55 del 28.2.2011, pag. 13."*

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1506/98 Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione conferma, mediante un

La Commissione conferma, mediante un

atto di esecuzione, la fine della sospensione di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] **del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.**

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1506/98

Articolo 3 bis (nuovo)

atto di esecuzione, la fine della sospensione di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo **3 bis**, paragrafo 2.

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del [regolamento unico OCM allineato]*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

* *GU L ... del ..., pag. ..*

** *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."*